



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019.

NR. Progr. 43

Data 22/03/2019

Seduta NR. 3

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 22/03/2019 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala consiliare di viale della Rinascita, oggi 22/03/2019 alle ore 19:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PALAZZI SANDRO	S	SALETTI PAOLO	S	PAVANI ANDREA	S
BOETTI MAURIZIO	S	GOLINELLI CLAUDIO	S	VERONESI MATTIA	S
ZAGHI AGNESE	S	MALAGUTI LUCIA	S	LUGLI STEFANO	S
MARCHETTI SANDY	N	PANZETTA ERIK	S		
PAGANELLI DANIELE	S	TERZI ELENA	S		
LODI GIOVANNI	S	SALINO PIERPAOLO	S		
MELETTI CARLO	S	RATTI ANDREA	N		
<i>Totale Presenti 15</i>			<i>Totali Assenti 2</i>		

Sono presenti gli Assessori: BIAGI LORENZO, BORGATTI GIANLUCA, RANDONE RACHELE, FERRARINI BEATRICE, PAGANELLI FERNANDA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE VIRGILIO MECCA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MAURIZIO BOETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 DEL 22/03/2019 ad oggetto:
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019.

**In ordine all'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno, ad oggetto:
"I.M.U. - Imposta Municipale Propria: approvazione aliquote e detrazioni di imposta
anno 2019 ", si apre la discussione tra i Consiglieri in merito:**

MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio

Adesso passiamo agli oggetti che riguardano il bilancio. Abbiamo fatto la settimana scorsa una capigruppo dove abbiamo così, messo insieme un po' la conduzione di tutti questi elementi e siamo addivenuti che i primi tre oggetti: il 5, che è "IMU - Imposta Municipale Propria: approvazione aliquote e detrazioni", l'oggetto numero 6 "TASI -Tributo per i Servizi Indivisibili: approvazione aliquote anno di imposta 2029" e l'oggetto numero 7 "Addizionale comunale all'IRPEF: approvazione aliquota e esenzione anno 2019" di discuterli insieme, con un tempo anche intorno ai 10 minuti. Andiamo poi a votarli separatamente che così anche il relatore, che è il Vice Sindaco, fa un intervento unico e anche tutti gli altri, in maniera di evitare delle ripetizioni su degli oggetti che poi alla fine non dicono niente, invece in un corpo unico forse, probabilmente, l'intervento politico che ci può essere sopra può essere più importante. Successivamente, faremo lo stesso con il DUP e con il bilancio, anche qui la discussione insieme e poi, ovviamente, saranno votati separatamente per le loro funzioni, in maniera da renderlo più fruibile, qui avremo 20 minuti. Dopo vediamo gli altri tre oggetti - e lo dico fin da ora - rimanenti, che sono il regolamento della COSAP - l'approvazione del regolamento, la variazione di bilancio sulla COSAP - e di una convenzione tra l'Unione Comuni Modenesi per i centri estivi, perché le tariffe TARI le porteremo al prossimo Consiglio, perché sono arrivate in questi giorni proprio le ultime..., allora era inutile portare un documento, perché non ce l'avremmo fatta. Infatti quest'altra settimana c'è una Commissione sulla TARI proprio su questo elemento, quindi il prossimo Consiglio abbiamo la TARI, che sarà entro il 31 marzo, adesso il giorno...

(Intervento fuori microfono)

MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio

Sì, il prossimo Consiglio entro il 31 marzo, la settimana prossima, perché poi ovviamente in questo contempo sono arrivati tanti altri oggetti. Vi informo anche, per chi vuole... ieri sera c'era la Commissione I^ Affari Generali dell'Unione, l'unico Consigliere presente era Boetti Maurizio, quindi sono stati presentati degli oggetti, che verranno portati in Unione il 26, però questi oggetti dovranno anche essere votati dal Comune di Finale Emilia, anche se sono spostati di alcuni giorni, perché sono di indirizzo politico e quindi non hanno delle scadenze proprie, che possono influire sull'andamento come possono essere delle immediate eseguibilità, eccetera, perché alcuni di quelli non hanno l'immediata eseguibilità e quindi possono essere tranquillamente votate successivamente. Questa era una comunicazione su questo argomento. Quindi adesso il Vice Sindaco, credo, illustra i tre oggetti, poi apriamo il dibattito sul bilancio. Prego, dottor Biagi.

LORENZO BIAGI – Vice Sindaco

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti innanzitutto. Come avete visto - e come del resto insomma è stato detto anche in Commissione - queste tre delibere che sono: la

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 DEL 22/03/2019 ad oggetto:
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019.

determinazione delle aliquote per l'Imposta Municipale Unica, per il Tributo per i Servizi Indivisibili e per l'Addizionale comunale IRPEF non sono altro che delle conferme rispetto alle aliquote dell'anno precedente. Vi cito quelle che sono le aliquote per chiarezza, soprattutto anche nei confronti dei cittadini, perché i Consiglieri immagino che le abbiano sottomano, le abbiamo già ben chiare. Per quanto riguarda l'I.M.U., l'abitazione principale, ovviamente è esentata, a meno che non faccia parte delle categorie catastali A1, A8 e A9 ovvero dove si parla di ville o comunque case di lusso, castelli e via dicendo e vi è l'aliquota dello 0,60%. Per quanto riguarda le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà tipo pertinenze - che non sia, appunto, la prima casa - c'è una aliquota dello 0,46% a condizione che non risulti locata. Per quanto riguarda i terreni concessi in affitto a parenti di primo grado, purché gli stessi siano coltivatori diretti: 0,86%. Terreni diversi 0,96%. Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: 0,76%. Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'articolo 2 comma 3 della Legge 431 del '98 ovvero canoni concordati, l'aliquota è dello 0,76%, così come per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni previste dalle convenzioni comunali a titolo di abitazione principale a soggetti destinatari di una ordinanza di inagibilità a seguito del sisma. Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, ovvero genitori-figli, aliquota dello 0,76%. Fabbricati posseduti, direttamente utilizzati per l'attività di impresa: 0,76%. Fabbricati di qualsiasi categoria catastale, concessi in locazione canone libero: 0,96%. Aree fabbricabili e fabbricati sfitti, altre specie imponibili, diverse da quelle dei punti precedenti, l'aliquota invece all'1,06%. Questo per quanto riguarda le aliquote I.M.U. Per quanto riguarda la TASI, che ha un gettito intorno ai 30 – 40 mila euro annui, che è il Tributo per i Servizi Indivisibili le aliquote sono l'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 numero 201 e del 250 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, quindi 250 per 1000. Per quanto riguarda, infine, l'Addizionale comunale, l'IRPEF, che poi rivedremo, insieme all'I.M.U., anche in fase di discussione delle entrate tributarie del bilancio, anche qui abbiamo deciso di confermare l'aliquota dello 0,8%, con la conferma dell'esenzione dell'imposta per i contribuenti con redditi complessivi fino a 10 mila euro, quindi chi ha un reddito che non supera i 10 mila euro è esentato dal pagamento dello 0,8% dell'Addizionale comunale. Ricordo, in diverse discussioni in Consiglio Comunale, che diversi Consiglieri di minoranza, in particolare il Consigliere Lugli, richiedeva scaglionamenti, diciamo, in base a fasce di reddito, che potessero rendere l'aliquota diciamo più equa, una serie di vicissitudini, ma più che altro, insomma, l'impossibilità per una serie di questioni che non sto qui ad elencare, non ci ha permesso neanche di fare delle proiezioni. Vedremo, speriamo di avere il tempo e le risorse il prossimo anno, per valutare anche quella proposta che non era stata del tutto accantonata, ma comunque, insomma, era rimasta come una possibile soluzione, ma che non siamo riusciti, insomma, in particolar modo io non sono riuscito a sviluppare in quest'anno, per poter portare perlomeno degli studi. Queste sono le tre semplici, diciamo, delibere, che non fanno altro che confermare le aliquote dell'anno precedente. Segnalo che è stata una scelta politica, soprattutto riguardo all'I.M.U., una scelta politica che noi riteniamo molto valida, poiché un eventuale aumento delle aliquote I.M.U. avrebbe potuto portare anche ad un maggior gettito all'incirca di 600 – 700 mila euro, abbiamo deciso

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 DEL 22/03/2019 ad oggetto:
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019.

comunque per quest'anno, nonostante le difficoltà che voi tutti ben conoscete, di non aumentare le aliquote, per non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini. Non ho null'altro da aggiungere, salvo domande o precisazioni. Scusate per la voce, ma stasera va così. Grazie.

MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio

Grazie, dottore. Allora, adesso partiamo col dibattito. Per i tecnici puri c'è il Ragioniere, la ringraziamo, Milena Neri, che è qui a disposizione, per rispondere eventualmente su dei numeri, per caso qualche elemento sulle tariffe, se c'è, come ha detto anche Lorenzo, il dottore, se c'è qualche cosa, un tecnicismo amministrativo risponde lui, invece per la parte politica il Sindaco è qui a disposizione per dare le risposte necessarie per, eventualmente, ragionare. Quindi, chi vuole intervenire su questi oggetti? Consigliere Lugli, prego.

STEFANO LUGLI – Capogruppo 'Sinistra Civica Lugli Sindaco'

Sì. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Parto dalle considerazioni che faceva adesso il Vice Sindaco rispetto all'IRPEF e come l'anno scorso, così come anche nell'anno precedente, io contesto abbastanza radicalmente e abbastanza nettamente l'applicazione dell'IRPEF con un'unica aliquota dello 0,8%, perché, come è evidente, è una aliquota iniqua, perché fa pagare allo stesso modo chi ha..., fa pagare di più, anzi, chi ha di meno, per cui contesto proprio l'impostazione dell'IRPEF, io la considero la Flat Tax applicata ai Comuni, perché di fatto è il medesimo principio. Una tassa piatta che colpisce tutti i redditi, tutte le persone indipendentemente dal reddito, in questo modo, appunto, fa pagare di più a chi ha di meno. Non rispetta il principio, diciamo, generalmente della progressività fiscale, come c'è scritto nella nostra Costituzione, per cui credo che sia davvero sbagliata come impostazione. Ormai tutti i Comuni, quasi tutti i Comuni, hanno un'aliquota IRPEF applicata per scaglioni di reddito, dallo 0,5 allo 0,8 per cento, come previsto dalla normativa, almeno fino all'anno scorso era così e credo che il Comune di Finale debba andare in questa direzione, dovrebbe andare in questa direzione. Peraltro avere anche un'aliquota unica, con un limite fissato a 10 mila euro è abbastanza penalizzante, si poteva, in alternativa, almeno alzare la soglia a 12, 13, 14 mila euro, come fanno anche altri enti locali. Due anni fa, se vi ricordate, presentai anche un emendamento in merito a questo elemento, poi non l'ho più ripresentato perché non ha alcun senso, ma ricordo che per impostare l'aliquota IRPEF per scaglioni di reddito era necessario recuperare circa 300 mila euro ed era necessario recuperare 70 mila euro per alzare la soglia di esenzione a 13 mila euro. Parliamo di cifre importanti, perché incidono sulla fascia di popolazione..., su un numero molto elevato di cittadini, mi ricordo che parlavamo di circa 3 mila 500 cittadini su cui andava ad incidere l'applicazione dell'IRPEF in questa modalità, quindi di redditi bassi, che si aiutavano con un respiro fiscale importante, era un segnale di attenzione alle fasce deboli di questo paese. Mi rammarico che anche nel vostro terzo bilancio questo segnale non ci sia stato. Prendo atto che il Vice Sindaco ha accennato al tema, spero che possa questa novità essere introdotta nel prossimo bilancio.

Per quanto riguarda l'I.M.U. segnalo che l'aumento quest'anno non c'è stato, ma il bilancio, da quello che ho capito, prevede l'innalzamento dell'I.M.U. massimo a partire dal prossimo anno. Guardando i documenti che ci avete consegnato si parla di un aumento per il prossimo anno di circa il 15%, mi pare che da 3 milioni e 4 vada a circa 4 milioni di euro le entrate previste per quanto riguarda l'I.M.U. per cui mi pare di capire che l'aumento

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 DEL 22/03/2019 ad oggetto:
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019.

è semplicemente posticipato di 12 mesi, ma l'aumento ci sarà il prossimo anno. Quindi che dire? Il mio giudizio rispetto a questa impostazione di bilancio è negativo, come lo sarà, appunto, sul conto di questa Amministrazione.

**ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE ANDREA RATTI
- PRESENTI N.16 -**

MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio

Grazie, Consigliere Lugli. C'è qualcun altro sulle tariffe? Perché se non c'è nessuno vado avanti velocemente, come una lippa. Quindi, se non c'è nessuno la chiusura dell'oggetto da parte del Vice Sindaco e dichiarazione di voto. Il Sindaco non ha nulla da dichiarare. Quindi adesso andiamo subito in dichiarazione di voto, se qualcuno vuol dire qualcosa o sennò andiamo in votazione. Nessuno? Benissimo. Andiamo a votare. Quindi l'oggetto numero 5: "I.M.U. - Imposta Municipale Propria: approvazione aliquote e detrazioni di imposta anno 2019". Chi è favorevole alzi la mano.

Quindi è favorevole il Consigliere: Saletti, Meletti, Malaguti, Golinelli, Panzetta, Paganelli, Lodi, Zaghi, Boetti ed il Signor Sindaco. Chi è contrario? Contrario il Consigliere Lugli. Chi si astiene? Si astengono il Consigliere: Ratti, Terzi, Salino, Pavani e Veronesi.

Per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità alzi la mano.

Quindi Saletti, Meletti, Malaguti, Golinelli, Panzetta, Paganelli, Lodi, Zaghi, Boetti ed il Signor Sindaco. Chi vota contro per l'immediata eseguibilità? Il Consigliere Lugli. Chi si astiene? Gli altri Consiglieri: Ratti, Terzi, Salino, Pavani e Veronesi.

Quindi l'oggetto numero 5 è approvato in tutte le sue parti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udito il dibattito che precede e che qui si intende interamente richiamato e riportato,

Visto l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii., che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, dalla Legge n. 147/2013 e da altri provvedimenti normativi;

Rilevato che i commi 6, 6 bis, 7 e 8, del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure:

- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento (riducibile fino allo 0,1 per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Richiamate le modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011 apportate dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), con particolare riferimento ai commi di seguito riportati:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 DEL 22/03/2019 ad oggetto:
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019.

comma 707: *“L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”.*

Omissis...

“L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica”*

Omissis...*“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”*

Omissis....

comma 708: *“A decorrere dall'anno 2014, non é dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011”;*

Visto che la legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), successivamente modificata dalla legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017) e dalla Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018), ha modificato ulteriormente la disciplina IMU a decorrere dall'anno 2016, per cui all'art. 1 dispone:

- comma 13 - A decorrere dall'anno 2016, sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 DEL 22/03/2019 ad oggetto:
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019.

- di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- comma 10 - modifica con decorrenza 1.1.2016 la disciplina delle abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado introducendo una riduzione del 50 per cento sulla base imponibile dell'imposta municipale propria calcolata *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”*.
 - comma 15 - Non si applica l'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - comma 53 - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

Visto che la Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) non ha confermato il disposto dell'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015, recepito dalle leggi di bilancio per gli anni 2016, 2017 e 2018, secondo il quale *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* attuando così lo sblocco della leva fiscale;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 1/DF del 17 febbraio 2016 contenente disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione in comodato a parenti in linea retta di primo grado alla quale si rimanda integralmente ai punti 1), 2) e 3) in ordine alle modalità applicative;

Preso atto che la citata legge 145/2018, ha introdotto in particolare all'art. 1, il comma 1092, che ha esteso la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Atteso che l'introduzione di tale agevolazione non sarà impattante in ordine al gettito atteso, poiché rappresenta una casistica poco frequente;

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 DEL 22/03/2019 ad oggetto:
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019.**

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, adottato con atto C.C. n. 99 del 24.10.2012, esecutivo, e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 83 in data 14.7.2014, esecutiva, e in particolare l'art. 7 in base al quale è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Dato atto

- che a partire dall'anno 2015, il D.L. n. 47/2014 art. 9-bis, ad integrazione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e ss.mm.ii., stabilisce che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso,
- che per i contribuenti iscritti all'AIRE per i quali non ricorrono i requisiti sopra descritti non vige l'assimilazione e sono tenuti al versamento dell'IMU;

Rilevato:

- che il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che il gettito dell'imposta municipale propria, ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D ad aliquota standard, è destinato ai comuni;
- che ai sensi del comma 9-bis inserito dall'art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ricordato che:

- a seguito degli eventi sismici verificatisi il 20 e 29 maggio 2012 una considerevole parte del patrimonio immobiliare ubicata sul territorio comunale ha subito danni consistenti,
- per effetto dell'art. 8, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge 122 del 1° agosto 2012 con modificazioni, e ss.mm.ii. (per ultima L. 145/ 2018 – art. 1 comma 985), i fabbricati inagibili sono risultati esenti dall'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, a condizione che tali fabbricati fossero distrutti o oggetto di ordinanze sindacali adottate entro il 30 novembre 2012. In assenza di ordinanza sindacale il contribuente poteva dichiarare al Comune la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato entro il 30 novembre 2012;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 DEL 22/03/2019 ad oggetto:
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019.

Visto

l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, Legge 28.12.2001, n. 448, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
- il termine per l'approvazione dei Bilanci 2019-2021 degli Enti Locali è stato rinviato al 31 marzo 2019 (Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019);

Visti:

- l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 che autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al decreto succitato;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i Principi generali in materia di finanza propria e derivata;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ravvisata comunque l'opportunità di non procedere alla variazione delle aliquote, confermando, anche per l'anno 2019, le aliquote e detrazioni stabilite per l'anno 2015 con proprio atto C.C. 111 del 28.7.2015, poi successivamente confermate per gli anni seguenti, come segue:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale solo categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C2, C6, C7)	0,60%
Unità immobiliare (una e una sola) e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle categorie catastali C2, C6, C7) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata (sia l'unità immobiliare che le pertinenze) e per la quale non operi l'assimilazione ad abitazione principale ai sensi dell'art. 9 bis comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80	0,46%
Terreni concessi in affitto a parenti di 1° grado purché gli stessi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	0,86%

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 DEL 22/03/2019 ad oggetto:
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019.

Terreni diversi	0,96%
Fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili	0,76%
Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 e su presentazione del relativo contratto	0,76%
Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso a soggetti che alla data del 20.05.2012 erano residenti in fabbricati dichiarati inagibili ed oggetto di ordinanza sindacale o di autocertificazione dello stato di inagibilità da sisma, resa ai sensi dell'art. 8 del D.L.74/2012	0,76%
Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni previste da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma	0,76%
Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli)	0,76%
Fabbricati posseduti e direttamente utilizzati per l'attività di impresa (compresa la categoria catastale "D")	0,76%
Fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A-B-C-D) concessi in locazione a canone libero	0,96%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati sfitti ed altre fattispecie imponibili diverse di quelle ai punti precedenti	1,06%

Per quanto riguarda le detrazioni, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Preso atto, altresì che:

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n.214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 DEL 22/03/2019 ad oggetto:
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019.**

- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni in merito alla trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione dei commi 13bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto il parere del Collegio dei Revisori allegato alla presente;

Visti altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.1 (Lugli), astenuti n.5 (Terzi, Salino, Ratti, Pavani, Veronesi), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente

DELIBERA

Di approvare quanto esposto in narrativa che qui è da intendersi integralmente trascritto:

A) di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:


Abitazione principale solo categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C2,C6,C7)	0,60%
Unità immobiliare (una e una sola) e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle categorie catastali C2, C6, C7) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata (sia l'unità immobiliare che le pertinenze) e per la quale non operi l'assimilazione ad abitazione principale ai sensi dell'art. 9 bis comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80	0,46%
Terreni concessi in affitto a parenti di 1° grado purché gli stessi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	0,86%
Terreni diversi	0,96%
Fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili	0,76%
Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 e su presentazione del relativo contratto	0,76%
Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso a soggetti che alla data del 20.05.2012 erano residenti in fabbricati dichiarati inagibili ed oggetto di ordinanza sindacale o di autocertificazione dello stato di inagibilità da sisma, resa ai sensi dell'art. 8 del D.L.74/2012	0,76%
Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni previste da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti	0,76%

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 DEL 22/03/2019 ad oggetto:
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019.

destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma;	
Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli)	0,76%
Fabbricati posseduti e direttamente utilizzati per l'attività di impresa (compresa la categoria catastale "D")	0,76%
Fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A-B-C-D) concessi in locazione a canone libero	0,96%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati sfitti ed altre fattispecie imponibili diverse di quelle ai punti precedenti	1,06%

- B)** di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- C)** di dare atto che gli effetti derivanti dalle disposizioni della presente deliberazione decorrono a partire dal 1° gennaio 2019;
- D)** di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- E)** di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli n.10, contrari n.1 (Lugli), astenuti n.5 (Terzi, Salino, Ratti, Pavani, Veronesi), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dare tempestiva comunicazione ai contribuenti delle aliquote IMU che trovano applicazione per l'anno di imposta 2019.

14 Verbale del Collegio dei Revisori del Comune di Finale Emilia (MO)



OGGETTO: Parere su IMU — conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2019.

Il sottoscritti Revisori

Rag. Marcellina Anselmi, Presidente, Dott. Paola Boriotti, componente effettivo, Dott. Mauro Peveri, componente effettivo

VISTA

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 DEL 07/03/2019 ad oggetto: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019 come risulta dalla seguente Tabella:

- Abitazione principale solo-categorie catastali A/1-A/8-A/9, e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C2, C6, C7): 0,60%;
- Unità immobiliare (una e una sola) e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle categorie catastali C2, C6, C7) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata (sia l'unità immobiliare che le pertinenze) e per la quale non operi l'assimilazione ad abitazione principale ai sensi dell'art. 9 bis comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80 : 0,46%
- Terreni concessi in affitto a parenti di 1° grado purché gli stessi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: 0,86%
- Terreni diversi 0,96%
- Fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili 0,76%
- Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 e su presentazione del relativo contratto: 0,76%
- Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso a soggetti che alla data del 20.05.2012 erano residenti in fabbricati dichiarati inagibili ed oggetto di ordinanza sindacale o di autocertificazione dello stato di inagibilità da sisma; resa ai sensi dell'art. 8 del D.L. 74/2012: 0,76%
- Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni previste da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma : 0,76%
- Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli): 0,76%
- Fabbricati posseduti e direttamente utilizzati per l'attività di impresa (compresa la categoria catastale "D"): 0,76%
- Fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A-B-C-D) concessi in locazione a canone libero 0,96%
- Aree fabbricabili: 1,06%
- Fabbricati sfitti ed altre fattispecie imponibili diverse di quelle ai punti precedenti: 1,06%

E inoltre

- stabilito che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- dato atto che gli effetti derivanti dalle disposizioni della presente deliberazione decorrono a partire dal 1° gennaio 2019;
- dato atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997

CONSIDERATO

che l'Ente intende confermare anche per il 2019 le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2018,

ESPRIME


parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto "IMU - conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2019".

Piacenza, il 15 Marzo 2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Rag. Marcellina Anselmi  (Presidente)

Dott.ssa Paola Boriotti  (Componente)

Dott. Mauro Peveri  (Componente)



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 43 DEL 22/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmette la proposta deliberativa concernente:

**I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2019.**

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 19/03/2019

IL RESPONSABILE

F.to MILENA NERI

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 19/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to MILENA NERI

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 22/03/2019

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

F.to MAURIZIO BOETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to VIRGILIO MECCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì,

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì,

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPIEGATO ADDETTO